

N.

**DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dalla senatrice PUPPATO**

Abrogazione del contributo ex ONPI

## RELAZIONE

ONOREVOLI SENATORI - Nel 1948 fu creato l'ente denominato ONPI (Opera Nazionale Pensionati Italiani) con il compito di gestire alcune case di riposo sul territorio italiano per persone anziane indigenti. Al fine di finanziare tale ente venne predisposta una trattenuta su tutte le pensioni, del valore attuale di euro 0,01.

L'ONPI è stato successivamente soppresso con il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ma, al contrario, la trattenuta summenzionata è stata mantenuta, con la dicitura "contributo ex-ONPI", e devoluta alle regioni per l'assistenza agli anziani. In seguito, a partire dal 1984, le regioni non hanno più ricevuto i fondi relativi alla trattenuta INPS, che tuttavia rimane ad oggi vigente. Ne consegue che la destinazione di tali fondi non è conosciuta da ben 32 anni.

Il valore complessivo di tali contributi può essere calcolato tra i 2,5 e i 3 milioni di euro, ma non vi è alcuna certezza a riguardo, poiché le stesse istituzioni non sono in grado di quantificarlo, nonostante in merito si siano susseguite numerose interrogazioni parlamentari ed inchieste della stampa. Si registra, di conseguenza, una grave mancanza di trasparenza nella gestione del contributo di cui si tratta, dal momento che i cittadini non sono nella condizione di poter conoscere la destinazione di quanto da loro versato. Inoltre, non appare sensato mantenere tale taxa di scopo dal momento che lo scopo de quo ha cessato di esistere.

Appare dunque necessario abrogare il contributo che serviva per il funzionamento di un ente oggi inesistente. La "sopravvivenza" delle tasse di scopo crea infatti un sistema molto complesso, che ha contribuito negli anni all'aumento del peso fiscale, che fa del nostro paese una delle nazioni con la più alta pressione fiscale.

Tutto ciò premesso, il disegno di legge di seguito proposto mira all'abrogazione di tale contributo, che non trova più giustificazione nello scopo primario per il quale era stato creato, né in quello assegnatogli a partire dal 1978. Nello specifico, l'articolo 1 della legge abroga, a partire dal 1 gennaio 2017 il cd. "contributo ex-ONPI", ovvero il contributo dovuto dai pensionati a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361 e successive modificazioni.

## **Art. 1**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è abrogato il contributo dovuto dai pensionati a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1953 n. 29 e in seguito modificato dall'articolo 12 della legge 20 febbraio 1958 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.